

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2843

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(MISASI)

**di concerto col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e dal Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1991**

---

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per  
l'arredamento scolastico

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'unito disegno di legge viene presentato dopo che il decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico, è decaduto per la sua mancata conversione in legge entro il termine prescritto.

Il Governo, nel confermare i contenuti del citato provvedimento, ha peraltro ritenuto opportuno provvedere anzichè alla sua reiterazione, alla presentazione di un apposito disegno di legge, la cui approvazione da parte del Parlamento si rende comunque egualmente urgente.

La situazione dell'edilizia scolastica presenta aspetti di particolare gravità in vaste aree del Paese, quali il Mezzogiorno ed alcuni grandi centri urbani, più che per l'insufficienza di edifici, di aule, di laboratori, di palestre, e cioè della disponibilità degli spazi necessari allo svolgimento dell'attività scolastica, per la pericolosità degli edifici, derivante dalla mancata rispondenza alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, in gran parte connessa al loro grave stato di degrado e fatiscenza.

Anche questi sono aspetti che riflettono le carenze del vigente quadro normativo di riferimento per tutto il settore dell'edilizia scolastica, che vede ripartite le relative competenze tra una pluralità di soggetti istituzionali (Stato, Regioni, province, comuni) senza che sia operante un organico sistema di coordinamento per un razionale impiego delle risorse. A ciò si aggiunge poi la mancanza di continuità dei flussi di finanziamento del settore, dovuta, come una pluriennale esperienza ha ormai dimostrato, alla perdurante difficile situazione della finanza locale.

Tutto ciò pone, evidentemente, l'ineludibile esigenza di una organica iniziativa legislativa volta, per un verso, a razionalizzare il settore e, per altro verso, ad

assicurare una continuità dei flussi di risorse da investire nel settore stesso. Un primo avvio di razionalizzazione del sistema si è già realizzato, sul piano normativo, con la legge 8 giugno 1990, n. 142, che, nell'articolo 14, comma 1, lettera i), ha sancito il principio dell'attribuzione alla provincia dei «compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale». Si tratta quindi ora di dare a detta affermazione, sempre sul piano normativo, un suo coerente sviluppo e una concretezza di significato anche al fine di evitare dubbi ed incertezze in sede operativa. E in tal senso è impegnata attualmente l'azione del Governo per la definizione di una apposita legge-quadro, che si auspica possa essere sottoposta entro tempi ravvicinati all'esame del Parlamento. In connessione a tali innovazioni si pone poi il previsto trasferimento allo Stato di oneri a carico degli enti locali, organicamente disciplinato nell'articolo 21 del disegno di legge sull'autonomia delle scuole, presentato al Senato il 19 gennaio 1989 (atto Senato n. 1531).

Le condizioni materiali nelle quali viene attualmente assicurato il servizio scolastico, tuttavia, sono tali, soprattutto in termini di pericolosità degli edifici, da pregiudicare fortemente le imprescindibili condizioni di sicurezza che devono presiedere all'erogazione del servizio medesimo, condizioni la cui osservanza è richiesta da precise norme di legge.

I problemi concernenti l'edilizia scolastica attengono infatti, non solo ad aspetti relativi a nuove costruzioni o a ristrutturazione di edifici già esistenti, ma anche alla funzionalità ed alla agibilità dei locali, soprattutto sotto il profilo della loro sicurezza.

Infatti, per quanto riguarda la conformità alle norme di prevenzione incendi, oltre la metà delle aule - e cioè 230.000 su 453.000, corrispondenti al 51 per cento - risulta ubicata in edifici privi del relativo certificato. Per quanto concerne la conformità alle norme igienico-sanitarie, le aule mancanti del relativo certificato sono 143.000, sempre su 453.000, corrispondenti al 32 per cento circa. Quanto infine alla conformità alle norme di agibilità statica, la relativa mancata certificazione riguarda 132.000 aule, corrispondenti al 29 per cento del totale.

Esistono inoltre difficoltà, per gli enti locali obbligati, a provvedere alle opere necessarie alla funzionalità ed alla agibilità dei locali e ciò sia in termini di tempestività degli interventi, quando le situazioni lo richiedono, sia in termini di disponibilità delle correlate risorse finanziarie.

Analoghe difficoltà si riscontrano per quanto attiene l'arredamento scolastico. In proposito è utile ricordare che nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione del 1990 risultano stanziati, sul capitolo 5571, lire 150 milioni per «contributi e sussidi ai comuni per arredamento e iniziative varie a favore della scuola dell'obbligo, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia». Lo stanziamento in questione si rivela meramente simbolico ed è assolutamente irrisorio, anche se è significativo di una reale esigenza di intervento a favore delle scuole site nelle zone depresse del Sud. Esso, inoltre, consente interventi soltanto, per così dire, in via surrogatoria.

Si tratta, pertanto, di una situazione che richiede necessari correttivi proprio al fine di rendere le strutture scolastiche prontamente adeguate allo scopo cui sono preordinate e quindi di superare tutte quelle difficoltà che portano in vario modo e in concreto all'interruzione o sospensione delle attività scolastiche. In particolare va anche considerata la situazione di pericolo per gli edifici.

A ciò intende far fronte l'unito provvedimento che si compone di sei articoli.

Come accennato all'inizio, sulla materia oggetto del presente schema si era provve-

duto in via di urgenza prima con il decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425, e poi con il decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, entrambi però decaduti per la mancata conversione in legge nel termine prescritto.

Il disegno di legge che ora si presenta recepisce, per altro, alcuni emendamenti approvati dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, nella seduta del 23 aprile 1991, al citato decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75.

Ciò posto, si riassumono i contenuti degli articoli del provvedimento, tenendo conto, per i primi due articoli, delle ricordate modifiche.

Con l'articolo 1 vengono dettate disposizioni per il finanziamento di opere di edilizia scolastica rese urgenti dallo stato di pericolosità in atto. A tal fine si stabilisce la concessione ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, di mutui ventennali da parte della Cassa depositi e prestiti per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, il cui onere di ammortamento si prevede a carico dello Stato.

Le modifiche apportate intendono rafforzare il ruolo decisivo delle Regioni nella programmazione degli interventi e nell'individuazione degli enti destinatari dei mutui, nonché nella determinazione delle opere da realizzare. Detto ruolo è rafforzato anche per quanto riguarda l'esercizio dei poteri sostitutori nel caso di inerzia degli enti interessati.

Con l'articolo 2 si prevede l'acquisto diretto da parte delle scuole di arredamento scolastico. In proposito è da far presente che il testo del decreto-legge n. 75 dell'11 marzo scorso affidava ai provveditori agli studi il compito di procedere agli acquisti necessari, mentre il nuovo testo che si propone limita tale compito all'assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche, che procedono poi direttamente agli acquisti stessi.

L'articolo 3 riguarda gli interventi di piccola manutenzione, anch'essi necessari, in relazione alle medesime esigenze di cui

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 1. Ad essi provvederanno direttamente le istituzioni scolastiche che potranno così far fronte con immediatezza ed efficacia alle situazioni. Si tratta quindi, nella fattispecie, di interventi di piccola manutenzione che si rivelino necessari ed urgenti di fronte ai pericoli. Rimangono pertanto fermi tutti gli attuali obblighi a carico degli enti locali, comunque connessi alla fruibilità ed alla funzionalità dei locali.

Con l'articolo 4 viene disposta l'autorizzazione alle Università ed agli istituti di istruzione superiore di grado universitario a contrarre mutui, con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito, per finanziare interventi edilizi, per l'arredamento e

le attrezzature didattico-scientifiche e per gli impianti sportivi, con onere di ammortamento a carico delle proprie entrate nei limiti del 15 per cento dei contributi statali per il funzionamento; e l'autorizzazione agli organismi medesimi ad avvalersi dei finanziamenti concessi con la legge finanziaria del 1987 per interventi di edilizia universitaria, per l'attuazione di opere di straordinaria manutenzione sui beni immobili utilizzati per i propri compiti istituzionali.

L'articolo 5 reca la clausola che autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 6 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge che si propone.

## RELAZIONE TECNICA

Degli articoli che compongono il provvedimento, solo l'articolo 4 non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 3, la dimostrazione della quantificazione degli oneri connessi viene limitata al solo articolo 1, atteso che per i restanti articoli gli oneri sono predeterminati e, quindi, non richiedono alcuna stima sulla dimensione che possono assumere.

Ciò premesso, è da rilevare che gli oneri recati dall'articolo 1 sono connessi ai mutui ventennali - a carico del bilancio statale - che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali.

Poichè la concessione dei mutui per l'edilizia scolastica, entro l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi, è subordinata all'attuazione di una procedura analoga a quella stabilita per i precedenti finanziamenti dall'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (elaborazione di programmi regionali, individuazione da parte del Ministero della pubblica istruzione degli enti locali destinatari dei mutui, eccetera), è da presumere verosimilmente che detta concessione potrà realizzarsi negli ultimi mesi dell'anno 1991.

Gli oneri di ammortamento dei mutui si concretizzeranno pertanto a decorrere dall'anno 1992, con l'avvertenza che la prima annualità 1992 sarà comprensiva anche degli interessi di preammortamento maturati per il periodo intercorrente tra la data della concessione e quella dell'inizio dell'ammortamento (1° gennaio 1992); detto periodo, per le ragioni sopra esposte in ordine alla probabile data di concessione dei mutui, può essere individuato in un arco temporale di tre-quattro mesi.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto che il tasso d'interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti è pari al 9 per cento, l'annualità di ammortamento si determina moltiplicando l'importo mutuabile per il coefficiente risultante dalle tavole finanziarie in corrispondenza di un mutuo al 9 per cento ammortizzabile in venti anni che, pertanto, viene a quantificarsi in lire 165 miliardi (1.500 miliardi di mutuo per il coefficiente 10,95 per cento).

Come sopra detto la sola annualità 1992 deve peraltro essere integrata degli interessi di preammortamento calcolati allo stesso tasso di concessione del mutuo (9 per cento) e per il periodo sopra stimato in tre-quattro mesi; detti interessi vengono conseguentemente determinati in lire 35 miliardi, con il che la prima annualità 1992 è complessivamente ipotizzata in lire 200 miliardi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finanziamento  
per opere di edilizia scolastica)*

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.

6. Le Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le Regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorso trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il Commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il Commissario del Governo.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla Regione; ove la Regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal Commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

## Art. 2.

### (Arredamento scolastico)

1. Per far fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a finanziare

l'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991, di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi che assegnano i fondi alle istituzioni scolastiche.

4. Le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

a) «Partecipazione all'Esposizione Universale di Siviglia del 1992», per lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per l'anno 1992;

b) «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati», per lire 15 miliardi per l'anno 1991;

c) «Interventi per le politiche giovanili», per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

### Art. 3.

#### *(Interventi di piccola manutenzione)*

1. Per assicurare l'immediatezza degli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici, necessari e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a provvedere direttamente, con le modalità, in quanto compatibili, previste per gli acquisti dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Ai fini di cui al comma 1 è iscritto un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, determinato in lire 50 miliardi.

3. I provveditori agli studi assegnano i fondi alle singole istituzioni scolastiche, secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

4. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

#### Art. 4.

##### *(Interventi per l'edilizia universitaria)*

1. Le Università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. Il limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è pari al 15 per cento; per il calcolo di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari.

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette istituzioni per i propri compiti istituzionali.

#### Art. 5.

*(Variazioni di bilancio)*

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

#### Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.